



COMUNE SANTA VENERINA

*

**Regolamento
del
Referendum comunale**

Approvato con:
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.5.2012

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare - previste dall'art. 8 del D.lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale i referendum di tipo consultivo o propositivo.

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.

TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 1 –

OGGETTO, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento del referendum consultivo ai sensi dell'art. 81 dello Statuto comunale.
2. Il referendum è indetto per tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Con il Referendum consultivo si possono sottoporre agli elettori fino ad un massimo di sei proposte di soluzione ad un problema e/o fino ad un massimo di sei proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.

Il referendum può essere promosso da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 1/3 dei Consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.

La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del Consiglio Comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del Difensore civico e del Segretario comunale che possono entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo Statuto e dal regolamento.

ART. 2 – REQUISITI

Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21.

Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il referendum di tipo consultivo è indetto quando lo richieda 1/3 dei Consiglieri assegnati o quando venga richiesto dal almeno il 10% per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il calcolo del numero dei cittadini richiedenti si assumono i dati accertati nell'ultima revisione utile delle liste elettorali.

3. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.

4. Il referendum non può essere proposto intorno a questioni attinenti:

- a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- b) attività meramente esecutive di norme statali e regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della Provincia;
- c) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune
- e) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
- f) l'attuazione dei principi dettati dall'art. 3, commi 1 e 2, Cost., sulla pari dignità giuridica e sociale delle persone.
- g) norme regolamentari relativi ai diritti delle minoranze

5. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite - ove possibile le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere al Presidente del Consiglio comunale che venga loro tempestivamente indicato l'ufficio comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati già in possesso dell'Amministrazione, è possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi. Dell'esito della collaborazione con gli uffici comunali viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente del servizio competente, dal Ragioniere capo e dai promotori delegati, da allegarsi all'istanza di referendum. Di tale verbale o comunque della relazione presentata autonomamente dal Comitato dei promotori, a cura della Segreteria generale, viene redatto un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento propulsivo l'istanza referendaria ad eccezione delle schede per la votazione.

ART. 3 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono presentare al Protocollo generale del Comune, entro il 20 dicembre di ogni anno, una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce il nome, il cognome, la data, il luogo nascita e la firma di almeno 20 elettori del Comune di Santa Venerina per il referendum consultivo o propositivo. L'ufficio elettorale accerta l'effettiva iscrizione alle liste elettorali comunali dei suddetti firmatari. I primi cinque firmatari si intendono delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Comitato dei Garanzia e a ricevere le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
4. I cittadini che intendono promuovere il referendum possono richiedere la collaborazione del Segretario generale per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria. Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria nonché nell'ausilio alla formulazione tecnico-giuridica della proposta.
5. Il Segretario curerà, per ogni altra incombenza eventualmente necessaria, di indicare il funzionario responsabile del relativo procedimento.

ART. 4 - INTEGRAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA GIUNTA

1. Qualora sia stata inoltrata una proposta di referendum di tipo consultivo, è in ogni caso riservata alla Giunta la facoltà di formulare sullo stesso oggetto un quesito da aggiungere in calce a quello o a quelli formulati dai cittadini.
2. In questo caso, la Giunta potrà nominare un proprio delegato per l'esercizio delle medesime facoltà assegnate ai promotori delegati dai cittadini di fronte al Comitato di Garanzia.
3. Il quesito giuntale, trasmesso al Comitato di Garanzia unitamente alla proposta referendaria, è sottoposto al medesimo vaglio di ammissibilità cui è sottoposta quest'ultima, salvo decadere automaticamente ove essa venga rigettata.

ART. 5 - ESAME DI LEGITTIMITA' E DI AMMISSIBILITA DELLA PROPOSTA

1. La legittimità e l'ammissibilità delle proposte referendarie promosse dai cittadini è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Comitato di Garanzia di cui all'articolo successivo.
2. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette al Comitato di Garanzia le proposte di referendum entro trenta giorni dal loro ricevimento.
3. Il Comitato di Garanzia è tenuto ad esprimersi entro i trenta giorni successivi, salvo una proroga di quindici giorni deliberata dalla conferenza dei Capigruppo per ragioni motivate. I cinque promotori delegati di cui all'art. 3, comma 2, possono chiedere audizione al Comitato di Garanzia per integrare - fermi restando i termini della proposta - le motivazioni della loro istanza. A tal fine, e altresì se lo ritenga comunque opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, il Comitato di Garanzia invierà loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora il comitato di Garanzia riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali integrazioni a sanatoria per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

ART. 6 - COMITATO DI GARANZIA

1. Il comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del Sindaco, presieduto dal Segretario comunale, è composto oltre che dal Segretario comunale, che lo presiede, da due Consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo Comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.

Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale ed è presieduto dal Segretario comunale..

2. I membri del Comitato non possono essere rieletti per più di due mandati. In caso di vacanza di un

seggio del Comitato nel corso del mandato, il Consiglio dovrà provvedere tempestivamente a coprirlo utilizzando i medesimi criteri di cui al comma 1.

3. Il Comitato giudica insindacabilmente:

- a) la legittimità e l'ammissibilità dei quesiti referendari in base alle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento; accerta altresì gli effetti di illegittimità conseguenti all'eventuale ritiro delle disposizioni oggetto del referendum;
- b) l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo art. 13;
- c) l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta.

4. In caso di presentazione di più istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla sesta, devono essere trasmesse al Comitato di Garanzia solo qualora esso abbia rigettato una o più di quelle prime.

5. I promotori delegati delle istanze di referendum successive a quelle conoscibili dal Comitato di Garanzia devono confermare per iscritto la richiesta della loro istanza entro il termine di cui all'art.3 comma 1. E' fatta comunque salva la priorità acquisita in base alla data di prima presentazione.

6. Le decisioni del Comitato di Garanzia sono motivate e, quando siano di rigetto, devono altresì indicare le norme che lo hanno determinato.

7. Le decisioni del Comitato di Garanzia sono assunte a maggioranza, sono verbalizzate e devono essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati e al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari-

8. Il Comitato di Garanzia, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui all'art. 7, su istanza scritta di due o più Comitati promotori delegati, delibera sull'eventuale accorpamento di più istanze referendarie aventi il medesimo oggetto, dichiarate legittime e ammissibili. Può altresì consentire che alla loro riunificazione corrisponda la rideterminazione formale delle relative proposte, salva comunque la facoltà di integrazione riservata alla Giunta di cui all'art. 4. In tal caso, nell'atto di indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi primi cinque firmatari.

9. Il Comitato di Garanzia è deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento. E' inoltre abilitato a predisporre e proporre al Consiglio comunale modifiche al presente regolamento, nonché tenuto a rendere pareri obbligatori sulle proposte di modifica che rappresentino profili di legittimità.

10. Il comitato di garanzia presta la propria attività a titolo gratuito.

ART. 7 - RACCOLTA DELLE FIRME

1 La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli in carta libera vidimati dall'Amministrazione e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della loro consegna. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima e ammissibile dal Comitato di Garanzia, nonché allegata copia dell'estratto del verbale di cui all'art. 6, comma 7.

2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati entro 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione di ammissibilità' espressa dal Comitato di Garanzia per la vidimazione all'ufficio Elettorale che, dopo avere provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, la data e la firma di un funzionario comunale, li restituisce senza ritardo ai promotori delegati.

ART. 8 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario, ovvero dal Giudice di pace, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere Comunale che abbia

comunicato la sua disponibilità, dal Segretario generale o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. L'amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

ART. 9 - SPESE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, da un Assessore, da un Consigliere comunale, dal Segretario generale o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 7, recanti le firme autenticate e dalla attestazione, anche collettiva, dell'ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme.

2. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 2 e ne dà comunicazione al Sindaco.

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 11 - INDIZIONE

1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se il numero di firme valide è stato raccolto nel termine dettato dal precedente art. 7.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo art. 12, deve tenersi in una delle giornate di domenica dei mesi di giugno e/o ottobre di ogni anno, accorpando in unica tornata elettorale le proposte di referendum dichiarate legittime e ammissibili. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando altresì se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale. I quesiti ai quali possa essere risposto con un SI o con un NO devono essere scritti ed esposti in termini chiari.

3. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio on line manifesti da affiggersi almeno venti giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'orario della votazione, l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.

4. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto, tenendo conto, per quanto possibile, delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti nel territorio comunale.

ART. 12 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum non può essere effettuato :

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - d) contestualmente ad operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 11.

ART. 13 - REVOCA DEL REFERENDUM

- 1 Il referendum può essere revocato qualora, entro il mese di aprile, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto o una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.
2. Il Comitato di Garanzia, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro dieci giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti e/o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente alla cittadinanza l'eventuale revoca del referendum e le ragioni che l'hanno consentita.

ART. 14 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

- 1 Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di indizione del referendum e che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno fissato per la consultazione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'Ufficio elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali dei cittadini aventi diritto al voto. Tali liste saranno autenticate dalla Commissione Elettorale Comunale. Verranno depennati gli elettori deceduti sino al 15° giorno antecedente le consultazioni.

ART. 15 - COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, l'ufficio Elettorale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie. Inoltre:
 - a) sovrintende a tutte le operazioni referendarie;
 - b) procede il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
 - all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto;
 - all'accertamento del numero dei votanti e quindi alla somma dei voti validamente espressi;
 - alla verifica della quota percentuale minima per la validità della consultazione.
2. Di tali operazioni è redatto verbale, trasmesso tempestivamente all'ufficio comunale per il referendum.

ART. 16 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissibilità del referendum, si insedia l'ufficio comunale per il referendum. L'ufficio, che è collegio perfetto, è composto dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'ufficio Elettorale e dal Dirigente dell'Area afferente al servizio elettorale. Ai lavori dell'Ufficio possono assistere i promotori delegati delle istanze di referendum, ai quali, a cura del Segretario Generale, vengono comunicate le date delle sedute.
2. L'Ufficio comunale per il referendum procede, in pubblica adunanza, il giorno immediatamente successivo alle operazioni di voto:
 - al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

- alla verifica, ove lo ritenga necessario, dei verbali delle votazioni delle sezioni cui si riferiscono i reclami, procedendo all'eventuale correzione degli errori nei risultati.
 - alla proclamazione dei risultati definitivi del o dei referendum.
3. Di tali operazioni è redatto verbale depositato presso l'ufficio di segreteria e trasmesso in copia al Sindaco e ai promotori delegati.

ART. 17 - UFFICIO DI SEZIONE

- 1 In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione composto da un Presidente, da due scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario. Per la loro nomina si applicano le regole e le procedure osservate in occasione delle elezioni amministrative.
2. I compensi per i componenti degli uffici di sezione sono fissati dalla delibera della Giunta comunale che determina l'impegno di spesa complessivo per l'intero procedimento referendario .
3. Per quanto attiene alla ripartizione del Comune in sezioni provvederà la Giunta comunale, sentito l'ufficio comunale per il referendum.

ART. 18 - OPERAZIONI DI VOTO

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 8 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, due copie del manifesto di indizione del referendum da esporre nella parte riservata al pubblico, e tutto l'altro materiale necessario per la votazione.
2. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle p) e q) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, con la dicitura Referendum consultivo comunale.
3. Esse contengono la proposta, corredata dei relativi quesiti avanzati dai proponenti ed eventualmente dalla Giunta, formulata nella richiesta di referendum dichiarata legittima e ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8. 00 della giornata di domenica fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 21. 00 dello stesso giorno.

ART. 19 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 1 Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio Elettorale.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio elettorale, possono assistere, un rappresentante di ognuno dei comitati e dei gruppi consiliari comunali promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.
4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

ART. 20 -PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'adunanza dell'ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;

ART. 20 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.
3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia con un ordine del giorno in seduta monotematica.
2. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta l'atto di pronunciamento, il Sindaco convoca i primi cinque firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di quindici minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

ART. 22 - RINUNCIA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato di Garanzia. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata delle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'art. 3.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 23 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di adottare con provvedimento motivato l'eventuale deroga a talune delle norme sulla pubblicità dettate dall'art. 52 sopracitato.

ART. 24 - SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto all' art. 22, comma 1.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

ART. 25 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.